Pubblicato il 24/07/2025

N. 00403 /2025 REG.PROV.CAU.
N. 00845/2025 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 845 del 2025, proposto da

Gessica Fulciniti, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Granata e Alessandro Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissione esaminatrice, non costituita in giudizio;

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione e per il Sud, Commissione Interministeriale Ripam Associazione Formez Pa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi, *ex lege*, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

nei confronti

Alessandro Minutolo, Silvia Larosa, Dalila Casaccia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) della graduatoria dei vincitori e della graduatoria di merito del Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato

di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni - Profilo specialista economico statistico per Regioni, Città metropolitane ed Enti Locali Codice B2 CALABRIA, per come pubblicata in data 30.04.2025 e visionabile su INPA, in ogni parte considerata lesiva per gli interessi della Ricorrente;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui:

a. il bando di concorso e dei relativi allegati, ove ritenuto opportuno;

b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

c. ove necessario, l'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita con nota prot. n. 0016976 del 17 settembre 2024 e successive note prot. n. 0018233 del 1° ottobre 2024, prot. n. 0018343 del 2 ottobre 2024 e prot. 0018382 del 2 ottobre 2024;

Per l'accertamento

del diritto della ricorrente a veder riconosciuto il servizio civile svolto quale titolo di riserva con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo a riesaminare la posizione della ricorrente, con l'adozione di ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione e per il Sud e della Commissione Interministeriale Ripam Associazione Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta, preliminarmente, la competenza territoriale di questo Tribunale, in quanto, sebbene il concorso sia stato bandito da una amministrazione centrale, il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione di una graduatoria, identificata dal codice "B2 CAL", i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione Calabria, giacché relativa al reclutamento di personale da destinare alle sole amministrazioni ivi dislocate;

Ritenuto che sussistono profili di *fumus* in ordine alla tesi della ricorrente sulla equiparazione del servizio civile nazionale al servizio civile universale e, quindi, sulla censura in ordine al mancato riconoscimento del titolo, come documentato con la domanda di partecipazione;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare nella specifica forma di "*remand*", disponendo che l'amministrazione provveda, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o, se precedente, dalla sua notificazione a cura della ricorrente, alla rideterminazione, nei sensi anzidetti, del punteggio della istante ed alla conseguente rielaborazione e pubblicazione della graduatoria;

Ritenuto che sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio con tutti i possibili controinteressati all'eventuale accoglimento del ricorso;

Ritenuto di poter autorizzare, per come richiesto da parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio, tramite notificazione telematica del ricorso a tutti i controinteressati, con le modalità di seguito specificate:

a) dovrà essere pubblicato sui siti *web* "*https://www.inpa.gov.it/*" e "*https://www.politichecoesione.governo.it*", un avviso dal quale risulti:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come "*i vincitori del concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni - codice B2 CAL*";
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "*T.A.R. Calabria - Catanzaro*", sottosezione "*Ricerca ricorsi*";
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b) a tal fine la Commissione Interministeriale Ripam e la Presidenza del Consigli dei Ministri avranno l'obbligo di pubblicare sui richiamati siti istituzionali, in un'apposita sezione del sito denominata "*Atti di notifica*" - previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, del predetto avviso, di copia del ricorso, della presente decisione, dell'elenco dei controinteressati, l'avviso preceduto dal

titolo in neretto maiuscolo denominata *"notifica per pubblici proclami*" – l'avviso di cui alla lett. *a)* seguito dagli estremi e dall'oggetto dei provvedimenti impugnati (evincibile dall'avviso), ponendo quali allegati consultabili il testo integrale del ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati;

c) la Commissione Interministeriale Ripam e la Presidenza del Consigli dei Ministri:

- non dovranno rimuovere dai siti, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso e tutta la documentazione sopra elencata;

- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

- dovranno, inoltre, curare che sulla *homepage* del sito internet venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati interessati dall'avviso;

d) dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

e) la parte ricorrente deve versare (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia) €100,00 (cento/00) all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate da quest'ultima, per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che la particolarità della vicenda consente la compensazione delle spese di lite della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima):

a) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione;

b) dispone, a carico di parte ricorrente, l’integrazione del contraddittorio a tutti i controinteressati mercé la notificazione telematica con le modalità indicate in parte motiva;

c) fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 28 gennaio 2026.

d) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario

Nicola Ciconte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola Ciconte

IL PRESIDENTE
Ivo Correale

IL SEGRETARIO